



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITA'

SAQ X

DG SAQ

Prot. Uscita del 05/08/2011

Numero: **0015844**

Classifica:



Roma,

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari (ICQRF)
Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

Alle Regioni e Provincie autonome
Loro Sedi

Agli Organismi di Controllo
Loro sedi

Oggetto: utilizzo e commercializzazione di formulati commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009.

Sono giunte alla scrivente amministrazione ripetute richieste di chiarimento circa l'ammissibilità in agricoltura biologica di prodotti commerciali identificati quali corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante ai sensi del DM 18354 del 27 novembre 2009.

Al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento, i criteri di ammissibilità in agricoltura biologica e garantire la corretta ed uniforme applicazione del regolamento sul territorio nazionale si segnala quanto segue:

1. il D.M. 18354/09 all'articolo 3 "Produzione vegetale" comma 5 stabilisce che non sono soggetti all'autorizzazione per l'immissione in commercio i prodotti che siano impiegati ed etichettati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante solo se elencati nell'allegato 1 del suddetto D.M.;
2. tali preparati commerciali devono ottemperare alle specifiche riportate nella colonna "*descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale*" del citato all.to 1 del D.M.;
3. i prodotti corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante commercializzati in quanto inclusi nel citato allegato 1 non possono essere venduti con nomi di fantasia. Tale indicazione comporta che la denominazione commerciale riportata sull'etichetta del prodotto deve consentire l'immediato comprensione e riconoscimento della tipologia di preparato attraverso l'esplicito riferimento alle denominazioni previste dal citato all.to 1;

4. la norma non contiene riferimenti alle miscele di prodotti corroboranti in quanto non è prevista la miscela tra di essi;
5. Nell'etichetta dei corroboranti devono essere riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n 1107/09.

Infine, si ricorda che i prodotti e le sostanze figuranti nel Reg. (CE) 889/08 agli allegati I e II, possono essere considerati ammissibili in Italia ai sensi del Reg. (CE) 834/07, art 16 comma 1 *“solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario”*.

In altri termini, per poter utilizzare un prodotto in agricoltura biologica bisogna sottostare ad una doppia condizione di ammissibilità, cioè i prodotti, oltre ad essere autorizzati all'impiego secondo le normative vigenti per l'agricoltura convenzionale, devono essere ammissibili anche ai sensi del Regolamento CE n. 889/2008.

DIRIGENTE

P. Teresa De Matthaëis

